

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALE CON NOI E.T.S."

ART. 1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

E' costituita un'Associazione denominata **"ALE CON NOI E.T.S."**, con sede legale in Roma ed indirizzo attualmente in Largo Temistocle Solera n. 10. La sede potrà essere trasferita, nell'ambito della città di Roma, con delibera del Consiglio Direttivo senza comportare una modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione, sussistendone tutti i presupposti di legge, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S."

ART. 2 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L' Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nell'ambito e nei limiti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S."), e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi

costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale avente per oggetto la "beneficenza" di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1, del "C.T.S." a sostegno di persone svantaggiate e di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo.

L'Associazione ha lo scopo prevalente di promuovere, partecipare e/o organizzare la raccolta di fondi necessari, in via esemplificativa e non tassativa, finalizzati a:

1. Promuovere la ricerca scientifica, svolta preferibilmente in Italia, per la cura dei malati affetti da tumore, in particolare quelli affetti da osteosarcoma, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori medici, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche eventualmente dell'opera prestata volontariamente dai propri Associati e sostenitori.

2. Promuovere la comunicazione dell'informazione relativa

alla ricerca medico-scientifica dedicata allo studio dell'osteosarcoma, con riferimento, tra l'altro, alle terapie esistenti per la cura della malattia, alla diagnostica preventiva della patologia, nonché alle prospettive future, anche e non solo mediante il sostegno finanziario all'edizione di pubblicazioni in materia e all'organizzazione di eventi per la divulgazione delle suddette informazioni.

3. Promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia operanti nell'osteosarcoma e con altre organizzazioni aventi lo stesso obiettivo dell'Associazione o obiettivi complementari.
4. Operare al fine di fornire ai reparti di Ortopedia Oncologica e Oncologia Medica, presso Istituti specializzati, sostegno per l'acquisizione di strumentazione medica, materiale ortopedico e sanitario mancante che i medici dei suddetti reparti dovessero indicare all'Associazione.
5. Favorire un'assistenza completa ai ricoverati per osteosarcoma, specie se trattasi di minori, ed ai loro nuclei familiari in difficoltà, mediante aiuti concreti, anche in termini di informazione sui diritti dei malati oncologici, su aspetti di natura pratica e supporto nei rapporti con le istituzioni.

6. Promuovere la collaborazione con Enti Locali, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata e con altre associazioni senza scopo di lucro, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Tali attività potranno essere svolte con carattere erogativo gratuito anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale che operano nei medesimi settori dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare inoltre attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988 n. 400.

ART. 4 DIVIETI - OBBLIGHI - RESPONSABILITA'

All'Associazione è vietato di:

- intraprendere attività diverse da quelle d'interesse generale di cui al succitato articolo 5 del Codice, fatta eccezione per quelle ad esse secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali, per queste ultime nel rispetto dei criteri e nei limiti di legge.

L'Associazione risponde con i propri beni delle sue obbligazioni; delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, salvo che l'Associazione medesima abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex D.P.R. 361/2000 o ex art. 22 del "C.T.S.".

ART. 5 PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal patrimonio di dotazione iniziale, ove istituito successivamente per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- 2) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
- 3) dagli eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e

per lo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi straordinari degli Associati eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle iniziative deliberate dall'organo direttivo, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- entrate e redditi derivanti da vendita, acquisto, permuta di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- rimborsi derivanti da convezioni stipulate con privati, società, associazioni e enti pubblici;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi

di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali, per quest'ultimo nel rispetto dei criteri e limiti di legge.

ART. 6 ASSOCIATI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti) che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione impegnandosi, altresì, ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli organi preposti dell'Associazione.

Sono associati coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo dell'Associazione medesima nonché le persone fisiche o gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano ad operare per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità, prestando attività volontaria e gratuita secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, cui

avranno presentato domanda di ammissione.

Sono ammessi altresì a sostenere l'attività dell'Associazione, su parere del Consiglio Direttivo, pur non rivestendo la qualifica di Associati, le persone fisiche o gli enti con alto profilo etico e morale che, per la particolare attività svolta in maniera occasionale o il loro sostegno ideale o finanziario, abbiano dato un contributo significativo all'Associazione, ovvero per meriti professionali.

ART. 7 PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione ad Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di espressa domanda proposta dall'interessato compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, formulando un parere positivo o negativo con comunicazione relativa agli interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve esplicitare le motivazioni di tale diniego. Verso il rigetto della domanda, gli interessati possono richiedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che su tale istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione della stessa.

L'ammissione ad Associato comporta l'iscrizione nel libro

degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad Associato non può essere effettuata per un periodo limitato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso; il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato, nel rispetto del principio di democraticità cui l'Associazione si ispira, rappresenta un voto. Gli Associati, che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, ad eccezione di coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

Per ciascun Associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione potendo partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, prestando volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, purché ne facciano preventiva richiesta in forma scritta al Presidente con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

E' garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di Associato si perde:

- a) automaticamente, per il mancato versamento della quota associativa annuale qualora siano trascorsi sei mesi dal termine previsto per tale versamento;
- b) per recesso volontario, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso avrà validità dal primo giorno del secondo mese a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso da parte dell'Associato;
- c) per esclusione per intervenuti gravi motivi o per atti compiuti dall'Associato pregiudizievoli per

l'Associazione, ovvero qualora l'Associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari e/o del Consiglio Direttivo. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato a mezzo raccomandata a.r. o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione. Avverso il provvedimento di esclusione, l'Associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione mediante raccomandata a.r. o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. In tale sede si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti e all'eventuale ratifica da parte dell'Assemblea dell'esclusione. L'Associato escluso non potrà più essere ammesso.

Gli Associati decaduti, receduti, esclusi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non possono richiedere indietro le quote associative versate.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verificino le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 GRATUITÀ DELLE CARICHE

Agli organi dell'Associazione non compete alcun compenso per la carica, ad eccezione dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione legale, ove nominati.

Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

ART. 12 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte ai sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

All'Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti gli Associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Associato potrà rappresentare, per delega

scritta, un altro Associato, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Associato. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe.

Per le votazioni si procede con voto normalmente palese.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea, che non potrà avvenire nella stessa data della prima.

Il luogo dell'adunanza può essere anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può avvenire secondo uno dei seguenti metodi alternativi: mediante comunicazione per posta elettronica, o lettera raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento o con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà degli Associati, mentre le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei votanti. Nel caso di eventuale seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o dei voti e delibererà sempre a

maggioranza semplice.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando ritenuto necessario dal Presidente dell'Associazione o da un terzo del Consiglio Direttivo, ovvero dal Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano gli Associati. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento o decadenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in assenza o impedimento o decadenza, anche di questi, dal Consigliere più anziano di nomina o da un altro Associato prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e viene data pubblicità tramite annotazione nel libro verbali delle assemblee tenuto presso la sede sociale.

È compito dell'Assemblea:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) approvare il programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ivi compresi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente
- g) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verificano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore;
- h) eleggere e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora si verificano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- l) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
- n) deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e mobili soggetti a registrazione nonché di beni mobili il cui valore superi l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero); deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, nonché il rilascio di fidejussioni e altre garanzie.

ART. 13 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti tra gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, nominati per un periodo di cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Salvo il primo Consiglio Direttivo di prima istituzione, nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina.

Per l'assunzione della carica di Consigliere si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) la perdita di uno dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Consigliere;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea degli Associati; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito. Se il numero di consiglieri in carica è inferiore a tre viene convocata un'Assemblea per eleggere i consiglieri mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo presenti all'Assemblea in quanto Associati, non possono votare per l'approvazione del bilancio d'esercizio o per atti che li riguardino in qualità di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, nel caso sia ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Presidente Onorario. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali, professionali o culturali tali da portare lustro all'Associazione. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota associativa. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravveda la necessità e/o l'opportunità. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono convocati alle riunioni con un preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione, secondo uno dei seguenti metodi alternativi:

- lettera raccomandata A.R. o PEC;
- e-mail con avviso di ricezione;
- via fax con avviso di ricezione;
- con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione.

In caso di urgenze, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche entro le ventiquattr'ore mediante posta elettronica certificata o fax o altro modo attestante il ricevimento della convocazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le adunanze plenarie del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza e/o per videoconferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Direttivo può avvenire in teleconferenza e/o in videoconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario della riunione ai fini della

sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento o decadenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di nomina. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio, se nominato, o, in sua assenza o impedimento o decadenza, da un membro del Consiglio designato da chi presiede la riunione.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare anche esterni allo stesso Consiglio Direttivo e all'Associazione su invito di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione da annotare nel libro verbali del Consiglio Direttivo tenuto presso la sede sociale.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- attuare le finalità previste dallo statuto dell'Associazione ed eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea

sull'attività svolta;

- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redigere, ove obbligatorio, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati e sull'esclusione degli Associati;

- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- deliberare sul reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;

- adottare, qualora si rendano necessari, i provvedimenti di esclusione verso gli Associati;

- proporre all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni o le modifiche allo statuto;

- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere;

- nominare, se ritenuto opportuno, un Presidente Onorario;

- nominare, se ritenuto utile per il perseguimento dello scopo sociale, specifici comitati scientifici, commissioni di studio e gruppi di lavoro e delegare a questi, anche esterni all'Associazione, l'approfondimento e lo studio di determinate problematiche connesse alla vita dell'Associazione;

- deliberare il rilascio di procure speciali per singoli atti

o categorie di atti, con l'attribuzione dei relativi poteri al Presidente per il conferimento delle medesime;

- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- altre deliberazioni non riservate specificamente ad altri organi dell'Associazione.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli Associati nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi predetti, esercita i poteri delegati dal Consiglio, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

Nel Consiglio Direttivo il Vice Presidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o decadenza; in caso di assenza o impedimento o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli, previa delibera del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in

giudizio spetta anche al Vice Presidente, se nominato, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente in caso di necessità. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente, se nominato, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento o decadenza del Presidente.

La carica di Presidente si perde per le cause di cui all'art. 13 del presente statuto.

ART. 15 IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Se nominato, il Tesoriere è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutte le operazioni contabili, finanziarie e mobiliari nell'ambito della normale amministrazione.

Se nominato, il Segretario coordina l'insieme delle attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, compiendo tutti gli atti necessari per un corretto svolgimento delle stesse attività. Tra i compiti del Segretario vi è quello di curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, se nominato, può essere monocratico o collegiale, eletto dall'Assemblea fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo collegiale è composto da un Presidente,

da due membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea.

Qualora vengano a mancare uno o più membri subentrano i supplenti in ordine di età che rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei membri e dei supplenti necessari per l'integrazione dell'organo di controllo, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario organo di controllo. Se con i membri supplenti non si completa l'organo di controllo, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo medesimo.

L'Organo di controllo non può ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione e comunque all'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo è investito di potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. In particolare, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale, ove previsto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro di tale organo.

ART. 17 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso sia obbligatorio, sulla base delle normative di legge vigenti, prevedere la Revisione legale dei conti, la stessa potrà essere svolta dall'Organo di controllo nominato a norma dell'art. 16 del presente Statuto.

E' altresì possibile affidare l'incarico a un Revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale ha durata per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio ed è rinnovabile.

E' facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea la nomina di una Società di Revisione o di un Revisore legale per la revisione contabile del Bilancio di esercizio su base volontaria in mancanza del requisito obbligatorio previsto dal CTS.

ART. 18 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro un periodo congruo per permettere il deposito del bilancio presso il R.U.N.T.S., il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio per la sua approvazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dall'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni

associato potrà prenderne visione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione si obbliga altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse secondarie e strumentali, per quest'ultimo nel rispetto dei criteri e limiti di legge.

Nel casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore, deve essere predisposto il bilancio sociale, da pubblicare sul sito internet dell'Associazione.

ART. 20 SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che seconda convocazione, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore scelti dal Consiglio Direttivo sulla base di espressa delega da parte dell'Assemblea da effettuarsi nella delibera di scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 21 NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto sostituirà integralmente lo statuto "ALE CON NOI - O.N.L.U.S." ed entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 102, comma 2 ed art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Enti del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato registro.